



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

UNIONE REGIONALE DELLA CALABRIA

Al Sig. Sindaco metropolitano di
REGGIO CALABRIA

Ai Sigg.ri Consiglieri metropolitani di
REGGIO CALABRIA

Via PEC: riccardo.mauro@pec.cittametropolitana.rc.it

OGGETTO: Proposte di modifica allo schema di Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria.

Ill.mo Sig. Sindaco metropolitano,

Ill.mi Sigg.ri Consiglieri metropolitani,

con la presente, questa Organizzazione Sindacale intende contribuire alla raccolta di osservazioni e proposte di modifica sulla prima stesura dello Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria, iniziativa avviata con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 4 del 25 ottobre u.s. e successivi avvisi pubblici, cui si rimanda.

CHI SIAMO

L'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.) è l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei Segretari comunali e provinciali nel nostro Paese, firmataria dei C.C.N.L. di categoria e, pertanto, il suo fine precipuo è quello di rappresentare e tutelare gli interessi dei Segretari nelle varie sedi, contrattuali e non.

L'U.N.S.C.P. ha una propria sede nazionale ed un proprio Statuto ed articolazioni regionali e provinciali sparse in tutta Italia. Il presente documento, in particolare, è stato redatto dalla Sezione Regionale della Calabria.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

La presente proposta di modifica ha ad oggetto l'art. 37, comma 3°, dello schema di proposta di Statuto provvisoriamente approvato dal Consiglio metropolitano con la citata deliberazione n° 4/2016, il quale, nella sua attuale versione, recita testualmente:

3. Il Sindaco metropolitano nomina, anche tramite convenzione con un Comune facente parte dell'area metropolitana, il Segretario Generale della Città metropolitana secondo quanto previsto dalla legge, dandone contestualmente comunicazione al Consiglio. Con pari modalità può provvedere alla revoca.

OSSERVAZIONI

Non è questa la sede idonea per dilungarsi in merito al ruolo ed alle funzioni che sarà chiamato ad esercitare il Segretario Generale della Città metropolitana, sostanzialmente riconducibili a quelli già attribuiti al Segretario Generale dell'Ente Provincia e peraltro correttamente declinate al comma 4° del medesimo articolo 37 dello schema di proposta di Statuto provvisoriamente adottato. E' opportuno far qui rilevare, tuttavia, come quella del Segretario Generale sia una figura professionale che, per ruolo e funzioni (fatta salva la figura del Direttore generale, se nominato), è posta al vertice della struttura burocratica della Città metropolitana, impegnata a coordinare e sovrintendere le funzioni dei dirigenti e, più in generale, a dirigere una struttura amministrativa e dei processi particolarmente articolati e complessi, con particolare riguardo alla fase di "avvio" dell'esperienza della Città metropolitana.

Il comma 3° sopra riportato, sul quale si intende richiamare l'attenzione, concerne la nomina del Segretario Generale, rinviando, per quanto attiene alla disciplina di dettaglio, a "quanto previsto dalla legge", ma consentendo tuttavia che tale figura possa essere individuata (e quindi nominata) dal Sindaco metropolitano "anche tramite convenzione con un Comune facente parte dell'area metropolitana".

Le procedure di nomina del Segretario negli Enti locali è, per l'appunto, disciplinata dalla legge. L'art. 99 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che: "Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario [...], scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98", mentre il 3° comma del predetto art. 98 riconosce agli Enti la possibilità di convenzionarsi per la gestione associata dell'ufficio di Segretario.

Benché consentito dalle vigenti disposizioni di legge in materia, l'istituto del convenzionamento dell'ufficio di Segretario Generale appare per lo più idoneo a dare risposte adeguate ai piccoli e piccolissimi Comuni, che difficilmente, da soli, sarebbero in grado di garantire i costi per fare fronte alle competenze stipendiali del Segretario e che, pertanto – circostanza facilmente riscontrabile dall'esperienza concreta che qualunque Amministratore locale possiede – fanno sovente ricorso a tale istituto. Tuttavia, tale (pur legittima) facoltà appare del tutto incongrua ed ingiustificata per un Ente, qual è la Città metropolitana, che rappresenta o dovrebbe rappresentare la massima espressione, anche in termini di complessità, delle Autonomie locali nel nostro Paese. Anche in una fase particolarmente difficile sotto il profilo socio-economico e di carenza di risorse per le p.a., appare inverosimile che tali aspetti possano invocarsi per la massima figura di vertice dell'Ente metropolitano. Più in generale, appare impensabile che il Segretario Generale della Città metropolitana di Reggio Calabria (3.210,37 km² - 97 Comuni - 559.675 abitanti), che

andrà a misurarsi con una moltitudine di problematiche vaste ed articolate ed una realtà socio-economica ancora più complessa e difficile, possa essere in servizio *part-time*, debba cioè dividere il proprio impegno ed il proprio tempo di lavoro con altri Enti locali, magari di modeste dimensioni e distanti molti chilometri dalla sede di servizio principale presso Palazzo Foti (eventualità tutt'altro che improbabile tenuto conto delle caratteristiche del nostro territorio provinciale e dei Comuni dell'area considerata)! A meno che – a voler essere maliziosi – non si intenda prefigurare per la figura del Segretario Generale della Città metropolitana un ruolo “di mera facciata” o di rappresentanza, ovvero ancora, dietro questa scelta statutaria apparentemente neutra, non si vogliano scorgere i segnali di future nomine *ad usum Delphini*, che non rappresenterebbero certo un buon viatico per l'avvio dell'esperienza metropolitana *in fieri*.

Si ribadisce che qui non è in discussione la legittimità del testo statutario provvisoriamente adottato (giacché tale facoltà è, in linea teorica, consentita dalla legge), bensì la ragionevolezza e l'adeguatezza della scelta di dare dignità statutaria a soluzioni organizzative che riguardano la massima figura di vertice amministrativo del futuro Ente metropolitano e che appaiono del tutto incongrue e inadeguate ai reali bisogni dell'Ente, dei suoi Amministratori e, in ultima analisi, dei cittadini.

GLI ESEMPI DELLE ALTRE CITTA' METROPOLITANE

Le altre 9 Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in ordine alla nomina del Segretario Generale, hanno compiuto le seguenti scelte:

Città metropolitana	Articolo Statuto	Testo Statuto
Roma Capitale	art. 44, comma 1°	Il Sindaco nomina ed eventualmente revoca il Segretario Generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio
Milano	art. 53, comma 3°	L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Sindaco metropolitano. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di scelta del Segretario Generale, in modo da assicurare requisiti di competenza ed esperienza professionale adeguati, nonché garantendo la trasparenza complessiva del processo di selezione
Napoli	art. 49, comma 1°	Il Sindaco nomina ed eventualmente revoca il Segretario Generale della Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge, dandone comunicazione al Consiglio
Torino	art. 44, comma 1°	Il/la Sindaco/a metropolitano/a nomina il/la Segretario/a Generale della Città metropolitana con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione
Bari	art. 38, comma 8°	Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario Generale della Città metropolitana, individuandolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali [...]
Firenze	art. 23, comma 1°	Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario Generale della Città metropolitana anche tramite convenzione con un Comune che fa parte dell'area metropolitana

Bologna	art. 38, commi 2° e 3°	Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario Generale della Città metropolitana [...] (comma 2°) L'ufficio del Direttore Generale e quello del Segretario Generale possono essere oggetto di convenzione con il Comune capoluogo (comma 3°)
Genova	art. 33, comma 1°	Il Sindaco metropolitano nomina e revoca il Segretario generale delle Città metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge
Venezia	///	<i>Lo Statuto disciplina le funzioni del Segretario Generale (art. 27, comma 1°), ma non le procedure di nomina</i>

Non risultano ancora approvati i nuovi Statuti delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto speciale (Palermo, Catania, Messina, Cagliari), la cui situazione è comunque caratterizzata da una disciplina regionale e da vicende politico-amministrative tutt'affatto diverse da quelle che qui interessano.

Come si evince dalla tabella sopra riportata, soltanto le Città metropolitane di Firenze e Bologna prevedono, con norma di rango statutario, la possibilità di gestire in regime di convenzione l'ufficio di Segretario Generale; nel caso di Bologna, peraltro, tale facoltà è prevista per il solo convenzionamento con il Comune capoluogo.

In tutti gli altri casi (7 su 9), lo Statuto non prevede il ricorso a convenzioni, rinviando per lo più alle mere previsioni di legge, ovvero, per quanto concerne le sole modalità di scelta, rimandando al regolamento di organizzazione (Milano e Torino). In un solo caso (Venezia), la materia non risulta neppure oggetto di disciplina statutaria (con applicazione, pertanto, delle sole previsioni di legge).

LA PROPOSTA

Alla luce delle considerazioni che precedono, si chiede che, in sede di esame e stesura del testo da sottoporre all'attenzione del Consiglio metropolitano e, successivamente, per l'approvazione definitiva, alla Conferenza metropolitana, si tenga conto di quanto argomentato, espungendo dal testo dello Statuto la facoltà che l'ufficio del Segretario Generale della Città metropolitana di Reggio Calabria possa essere garantito in regime di convenzione con altri Enti locali dell'area metropolitana.

Si propone, pertanto, all'attenzione del Consiglio metropolitano e dei sotto-gruppi di lavoro costituiti il recepimento del seguente emendamento, da inserire nella stesura finale dello Statuto che verrà sottoposta alla Conferenza metropolitana:

Il comma 3° dell'art. 37 dello schema di proposta di Statuto della Città metropolitana di Reggio Calabria, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n° 4/2016, è sostituito dal seguente:

«3. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario Generale della Città metropolitana secondo quanto previsto dalla legge, dandone contestuale comunicazione al Consiglio. Con pari modalità può provvedere alla revoca».

Il testo così formulato (con il solo rinvio alle previsioni di legge) appare, inoltre, maggiormente appropriato rispetto alle prospettive di riforma della dirigenza pubblica avviate con la legge n. 124/2015, che interessa anche la categoria dei Segretari comunali e provinciali, giacché qualunque previsione statutaria che oggi disponesse in violazione delle norme di legge prossime venture, nascerebbe già vecchia e superata.

* * * * *

Restando disponibili per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti in merito alle tematiche afferenti l'argomento trattato, si confida in un positivo riscontro della presente e si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti e i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Reggio Calabria, 27 novembre 2016

IL SEGRETARIO REGIONALE U.N.S.C.P.
(*F.to Dott. Antonio Quattrone*)

IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE U.N.S.C.P.
(*F.to Dott.ssa Antonia Criaco*)